

# Ordinanza del DDPS sullo svolgimento delle prove dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione (OPSA)

del 27 gennaio 2017 (Stato 1° marzo 2017)

---

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),*

visto l'articolo 16 capoverso 2 dell'ordinanza del 18 agosto 2010<sup>1</sup> sull'allerta e l'allarme,

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1** Sistemi per dare l'allarme alla popolazione

I sistemi per dare l'allarme alla popolazione sono composti da:

- a. componenti centrali;
- b. componenti decentralizzate;
- c. sirene.

**Art. 2** Tipi di prove

Sono eseguiti i seguenti tipi di prove:

- a. prove senza segnali d'allarme udibili (prove dei sistemi d'allarme);
- b. prove con segnali d'allarme udibili (prove delle sirene).

**Art. 3** Compiti dell'Ufficio federale della protezione della popolazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) è responsabile dello svolgimento delle prove delle componenti centrali e supervisiona lo svolgimento delle altre prove.

<sup>2</sup> Esso provvede allo svolgimento unitario delle prove.

## Sezione 2: Prove dei sistemi d'allarme

### Art. 4 Svolgimento di prove dei sistemi d'allarme da parte dei Cantoni

<sup>1</sup> Ogni Cantone testa i suoi dispositivi di attivazione almeno una volta l'anno.

<sup>2</sup> La prova dei sistemi d'allarme deve essere eseguita tramite un dispositivo di attivazione dalla centrale operativa della polizia cantonale. Se disponibile, almeno una volta ogni trimestre deve essere utilizzato un dispositivo di attivazione alternativo.

<sup>3</sup> Tutte le sirene fisse devono essere testate almeno una volta al mese.

<sup>4</sup> I gruppi di sirene cantonali e intercantionali per l'allarme generale e l'allarme acqua devono essere testati almeno una volta l'anno.

### Art. 5 Svolgimento di prove di sistema da parte dei gestori degli impianti d'accumulazione

<sup>1</sup> I gestori degli impianti d'accumulazione testano i loro dispositivi di attivazione almeno una volta l'anno.

<sup>2</sup> Per ogni sirena combinata deve essere eseguita almeno una volta al mese una prova di sblocco e blocco per l'allarme acqua.

<sup>3</sup> Presso ogni impianto d'accumulazione occorre inoltre verificare una volta l'anno quanto segue:

- a. l'accesso a ogni singolo dispositivo di attivazione;
- b. l'indicazione dell'analisi della spira d'allarme o del sistema tecnico corrispondente;
- c. l'interfaccia opzionale con il sistema di comando interno;
- d. i due collegamenti indipendenti per la comunicazione vocale:
  1. con la centrale del gestore, e
  2. con la centrale operativa della polizia cantonale;
- e. l'alimentazione con corrente d'emergenza per:
  1. i dispositivi di attivazione,
  2. l'indicazione dell'analisi della spira d'allarme o del sistema tecnico corrispondente,
  3. i collegamenti per la comunicazione orale.

<sup>4</sup> I risultati delle verifiche secondo il capoverso 3 devono essere trasmessi agli enti cantonali competenti.

### Sezione 3: Prove delle sirene

#### Art. 6 Competenze

<sup>1</sup> I Cantoni sono responsabili della pianificazione, del coordinamento e dello svolgimento delle prove delle sirene.

<sup>2</sup> Essi coordinano i compiti della polizia cantonale, dei Comuni e dei gestori degli impianti d'accumulazione.

<sup>3</sup> I gestori degli impianti d'accumulazione sostengono i Cantoni nello svolgimento delle prove delle sirene per l'allarme acqua.

#### Art. 7 Chiamata in servizio di militi della protezione civile

I militi della protezione civile possono essere chiamati a svolgere le prove solo nell'ambito di corsi di ripetizione ai sensi dell'articolo 36 della legge federale del 4 ottobre 2002<sup>2</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

#### Art. 8 Giorni previsti per le prove

<sup>1</sup> La prova delle sirene viene svolta ogni anno in tutta la Svizzera il primo mercoledì di febbraio tra le ore 13.30 e le ore 16.00.

<sup>2</sup> La prova di preparazione senza segnali d'allarme udibili viene svolta ogni anno in tutta la Svizzera l'ultimo mercoledì di novembre tra le ore 13.30 e le ore 16.00.

#### Art. 9 Attivazione dell'allarme generale

<sup>1</sup> I Cantoni testano tutte le sirene fisse da una centrale operativa. Alle ore 13.30 attivano l'allarme generale.

<sup>2</sup> Fino alle ore 14.00 essi possono inoltre testare le sirene secondo gli scenari di attivazione regionali.

<sup>3</sup> Le sirene fisse devono essere attivate direttamente sul posto almeno una volta ogni tre anni.

<sup>4</sup> Le sirene mobili devono essere testate tra le ore 13.30 e le ore 14.00. Gli itinerari previsti devono essere percorsi con le sirene mobili.

#### Art. 10 Attivazione dell'allarme acqua

<sup>1</sup> I Cantoni testano tutte le sirene combinate fisse da una centrale operativa secondo la seguente procedura:

- a. alle ore 14.00, sbloccare le sirene;
- b. alle ore 14.15, attivare l'allarme acqua;
- c. alle ore 14.30, bloccare le sirene.

<sup>2</sup> RS 520.1

<sup>2</sup> I gestori degli impianti d'accumulazione testano le sirene combinate fisse secondo la seguente procedura:

- a. alle ore 14.45, sbloccare le sirene;
- b. alle ore 15.00, attivare l'allarme acqua;
- c. alle ore 15.15, bloccare le sirene.

<sup>3</sup> Le prove di gruppi di sirene che si sovrappongono devono essere coordinate dai gestori dei relativi impianti d'accumulazione.

<sup>4</sup> Tutte le prove devono essere concluse entro le ore 16.00.

#### **Art. 11** Controllo acustico

L'acustica delle sirene deve essere controllata sul posto almeno una volta ogni tre anni durante la prova delle sirene.

#### **Art. 12** Controllo visivo

I Cantoni provvedono almeno una volta ogni tre anni allo svolgimento di un controllo visivo sul posto.

#### **Art. 13** Risultati

I Cantoni convalidano i risultati nel sistema d'allarme entro un mese dalla prova.

#### **Art. 14** Informazione del pubblico

<sup>1</sup> L'UFPP provvede all'informazione del pubblico a livello nazionale.

<sup>2</sup> I Cantoni informano il pubblico a livello cantonale, regionale e locale.

<sup>3</sup> Essi informano le autorità delle regioni limitrofe alla Svizzera interessate dalle prove.

#### **Art. 15** Prove straordinarie delle sirene

<sup>1</sup> Se intende eseguire una prova delle sirene in un giorno diverso da quello statuito nell'articolo 8, un Cantone deve inoltrare una relativa domanda all'UFPP.

<sup>2</sup> L'ente cantonale competente pianifica le prove straordinarie delle sirene, le svolge e informa la popolazione interessata, i media, i Cantoni vicini, le autorità e gli organi federali interessati.

#### **Art. 16** Autorizzazione di deroghe

L'UFPP può concedere deroghe agli articoli 9 capoversi 3 e 4, 11 e 12, in particolare a causa di una mancanza temporanea di risorse.

#### **Sezione 4: Eliminazione dei difetti**

##### **Art. 17**

<sup>1</sup> I difetti alle componenti centrali devono essere eliminati dall'UFPP.

<sup>2</sup> I difetti alle componenti decentralizzate e alle sirene devono essere eliminati dai Cantoni entro due mesi dalla prova. Se necessario i Cantoni garantiscono temporaneamente la possibilità di dare l'allarme alla popolazione con l'ausilio di dispositivi d'allarme alternativi.

#### **Sezione 5: Disposizioni finali**

##### **Art. 18**            Abrogazione di altre disposizioni

Le istruzioni dell'UFPP del 1° marzo 2004 sullo svolgimento delle prove delle sirene sono abrogate.

##### **Art. 19**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

